

SENTENZA

Cassazione penale sez. VI - 27/05/2020, n. 25590

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO	Giorgio	-	Presidente	-
Dott. MOGINI	Stefano	-	Consigliere	-
Dott. GIORDANO	Emilia Anna	-	Consigliere	-
Dott. GIORGI	Maria Silvia	-	Consigliere	-
Dott. SILVESTRI	Pietro	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno;

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Salerno il 06/06/2019 nel procedimento nei riguardi di:

M.M., nato a (OMISSIS);

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Pinelli Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio

dell'ordinanza impugnata.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale, all'udienza del 06/06/2019, ha sospeso il processo nei confronti di M.M., imputato del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, ammettendo l'imputato alla messa alla prova.

Secondo il Procuratore ricorrente, l'ordinanza indicata sarebbe nulla per essere stata disposta la messa alla prova senza un valido consenso da parte dell'imputato sul programma predisposto.

Si sostiene che la partecipazione consensuale del minore sulla base del programma predisposto sarebbe un presupposto indefettibile per l'accesso all'istituto; nel caso di specie, vi sarebbe stata una indebita parificazione delle generica disponibilità manifestata dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale - in un momento in cui il programma non era stato ancora predisposto - al consenso puntuale che lo stesso imputato avrebbe dovuto manifestare rispetto al programma in concreto redatto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dagli atti emerge che all'udienza 13/12/2018 il Tribunale all'inizio e nel corso dell'esame dell'imputato - nell'occasione difeso dal sostituto del proprio difensore di fiducia - rappresentò, anche sulla base di interlocuzioni adesive con il Pubblico Ministero, il senso ed il contenuto dell'istituto della messa alla prova e la possibile utilità di farvi ricorso; l'imputato, in dato momento del suo esame, manifestò in più occasioni la volontà di accedere alla messa alla prova.

Sulla base del consenso espresso, il Tribunale rinviò il processo per consentire la predisposizione del programma.

All'udienza del 7/03/2019, presente l'imputato, il nuovo difensore di fiducia ed il Pubblico Ministero chiesero ed ottennero un rinvio per "la predisposizione del progetto map", fino a quel momento non redatto.

All'udienza del 6/06/2019, assente l'imputato "per motivi di lavoro", il difensore chiese, sulla base del progetto nel frattempo predisposto, che il suo assistito fosse ammesso alla messa alla prova; il Pubblico Ministero chiese che l'imputato fosse presente per la manifestazione del consenso, ma il Tribunale ritenne che la presenza dell'imputato non fosse necessaria, che il consenso fosse stato già stato espresso nel corso dell'esame e che quella sede vi fu una delega alla predisposizione del progetto.

Il Pubblico Ministero, a seguito della decisione del Tribunale, senza eccepire alcunchè chiese che fosse disposta la messa alla prova ed in tal senso il Tribunale provvide.

3. Sulla base della ricostruzione indicata, il ricorso è inammissibile.

Nel caso di specie, è indubbio che il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28 e il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 27 prevedano la partecipazione dell'imputato e la sua interlocuzione consapevole sul contenuto del programma predisposto, ma si tratta di disposizioni dettate a tutela delle parti private; si tratta di norme cioè che, se, da un lato, pongono la necessità di una interlocuzione con detti soggetti, dall'altro, in caso di decisione adottata senza previa interlocuzione con l'imputato, non implicano una patologia assimilabile a quella di una nullità assoluta, non essendo definita come tale in modo espresso dalla legge, nè potendosi far ricadere il vizio nel perimetro applicativo dell'art. 179 c.p.p., comma 1.

La deduzione della nullità è pertanto da ritenersi di esclusiva spettanza del soggetto processuale nel cui interesse sono dettate le disposizioni in questione, con conseguente applicazione del principio secondo cui la deduzione della nullità non è consentita per la parte che non ha interesse alla osservanza della disposizione violata (art. 182 c.p.p., comma 1).

Nel caso concreto, a fronte della volontà della parte interessata di accedere alla messa alla prova, manifestata sia prima che - di fatto - anche dopo la predisposizione del programma, e della mancata tempestiva deduzione di alcunchè da parte di questa, non vi è interesse da parte del Pubblico Ministero ad impugnare l'ordinanza, non essendo stato peraltro dedotto nulla dalla parte ricorrente in ordine al merito della decisione del Tribunale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020